



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA SINDACALE n. 94 del 09/04/2022

OGGETTO: DIVIETO DI INGRESSO E INTRODUZIONE CANI E GATTI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME TRA LA FOCE DEL FIUME FORO E LA FOCE DEL FIUME ARIELLI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo, con le leggi regionali 47/2013 *“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”* e 19/2014 *“Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione”* ha disciplinato la materia della tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza con l'uomo;
- l'art.7 comma 4 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo n.24 del 24/03/2022 dispone che *“l'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19”*;

RILEVATA la presenza in più punti del litorale Nord del Comune di Ortona, precisamente tra la Foce del Fiume Foro e la foce del Fiume Arielli, di nidificazioni di uccello Fratino (*Charadrius Alexandrinus*), che in questo periodo vedono la nascita di piccoli da tutelare;

VISTI i dati risultanti dal monitoraggio serrato secondo le indicazioni ISPRA e studio del Fratino in Abruzzo ad opera della Stazione Ornitologica Abruzzese che vede lungo il tratto di costa foce Fiume Foro – foce Fiume Arielli nella stagione 2021 la presenza di n. 15 nidi;

VISTE le segnalazioni pervenute dalle Associazioni Animaliste riferite al pericolo per i nidi e per i piccoli di uccello Fratino (*Charadrius Alexandrinus*) a causa della presenza di cani e mezzi gommati non autorizzati più volte avvistati sul tratto di spiaggia zona Foro, Staz. di Tollo e spiaggia delle Dune;

PRESO ATTO dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale di Ortona e dalla Guardia Costiera -Capitaneria di Porto di Ortona che hanno constatato come comportamenti scorretti dei conduttori dei cani ed il passaggio di mezzi gommati, possano costituire pericolo per la specie tutelata;

RITENUTO di dover limitare, nelle aree sopra indicate in cui sono presenti i nidi del Fratino, l'introduzione di animali e mezzi che possano metterne in pericolo la sopravvivenza;

VISTI

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- la Legge 281/1991;
- l'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n.507;
- la L.R. 17 aprile 2014, n.19;
- la Direttiva 147/2009/CE “Uccelli” di tutela della specie Fratino (*Charadrius Alexandrinus*);
- le Leggi Regionali 47/2013 e 19/2014;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. il divieto di ingresso e introduzione di cani e gatti, anche se accompagnati dal proprietario e/o muniti di museruola o guinzaglio, sulle aree demaniali marittime del Comune di Ortona **tra la foce del Fiume Foro e la foce del Fiume Arielli** per il periodo dal 01/03/2022 al 30/07/2022, salvo ulteriori nuove disposizioni, per la tutela dell'uccello Frattino (*Charadrius Alexandrinus*), specie tutelata Direttiva 147/2009/CE "Uccelli";
2. che da tale divieto siano esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio;
3. il divieto nelle zone sopramenzionate, di ingresso da parte di mezzi gommati (bici, moto, quad ecc.) ad esclusione dei mezzi autorizzati per la pulizia delle spiagge che dovranno attenersi alle disposizioni già emanate.

INFORMA CHE

- la presenza di animali d'affezione è consentita all'interno delle concessioni demaniali gestite che accettano animali, seguendo le attuali disposizioni di legge per il rispetto degli animali. Inoltre, ne è consentito il passeggio al guinzaglio lungo i percorsi dedicati e nei viali d'accesso agli stabilimenti balneari.
- è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio al fine di mantenerne costantemente il controllo ed è necessario portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. Gli animali dovranno essere dotati di idonea certificazione sanitaria, dovranno essere identificabili a mezzo di microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo. Gli accompagnatori dovranno essere muniti di appositi sacchetti per l'immediata raccolta delle deiezioni da collocare nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.L.vo n°267/2000;
- la zona sarà opportunamente segnalata da cartellonistica;

DISPONE CHE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- la Polizia Locale individui le posizioni ottimali per l'installazione della cartellonistica monitoria e la permanenza della stessa nel periodo di vigenza della presente Ordinanza;
- gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze di polizia e della Guardia Costiera siano incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Regione Abruzzo – Servizio Demanio Marittimo Per Finalità Turistico-Ricreative;
- Regione Abruzzo – Servizio Ambiente;
- A.S.L.- Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
- Comando della Polizia Locale;
- Capitaneria di Porto di Ortona;
- Compagnia Carabinieri Ortona;
- Carabinieri Forestali Stazione di Ortona.

Il Sindaco
Leo Castiglione